

**REQUISITI SULLE QUALIFICHE, ADDESTRAMENTO ED
ESPERIENZA NECESSARI PER IL RUOLO DELLA PERSONA
COMPETENTE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) 1257/2013
E DAL PRESENTE DECRETO**

1. Introduzione

Il personale dell'armatore o della Società che assume il ruolo di persona competente di cui al Regolamento (UE) 1257/2013 e al presente decreto deve rispondere ai requisiti qui di seguito riportati.


2. QUALIFICA

- a) Laurea magistrale in ingegneria navale; o
- b) Costruttore tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di esecuzione; o
- c) Comandante/1°Ufficiale di coperta, in possesso di certificato di competenza per le navi di stazza pari a quelle gestite dall'armatore o società¹; o
- d) Direttore/1°Ufficiale di macchina, in possesso di certificato di competenza per le navi aventi apparato motore di potenza pari a quello installato a bordo delle unità gestite dall'armatore o società².

3. ESPERIENZA

- a) Valutazione del rischio e relative metodologie in uso a tal fine;
- b) Predisposizione ed aggiornamento dei piani nave;
- c) Sistema di gestione della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino (ISM Code);
- d) Applicazione delle misure di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente.
- e) Conduzione di audit ai sensi ISM Code e Sistemi gestione qualità UNI ISO 9001/2015 o UNI/ISO 45001/2018.

¹ Nel caso di navi aventi stazza differente, il riferimento è a quella con il valore più alto
² Nel caso di motori aventi differenti potenze, il riferimento è a quello con il valore più alto



4. ADDESTRAMENTO

4.1 La persona competente riceve un addestramento relativo all'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 1257/2013, in particolare:

- a) conoscenza delle norme e regolamenti di riferimento;
- b) riconoscimento dei materiali pericolosi oggetto del Regolamento 1257/2013 e identificazione delle strutture della nave, impianti e sistemi di bordo ove potenzialmente potrebbero essere installati;
- c) valutazione della situazione a bordo e predisposizione di un'ispezione sulla nave;
- d) comunicazione e conoscenza dei software applicativi;
- e) conoscenza delle procedure da adottare per tutelare la sicurezza dei lavoratori a bordo;
- f) conoscenza teorica e pratica su come effettuare campionamenti a bordo;
- g) comprensione ed interpretazione dei risultati delle analisi dei campionamenti di cui sopra;
- h) preparazione dei rapporti di visita e sviluppo/aggiornamento dell'inventario dei materiali pericolosi.

5. DISPOSIZIONI PER ARMATORE E SOCIETA' E REGISTRAZIONI

5.1 La società, o in assenza l'armatore, provvede affinché la persona competente frequenti corsi di formazione che comprendano le aree indicate sotto la sezione addestramento ed esperienza al fine di acquisire le necessarie competenze per la corretta implementazione e gestione delle procedure di attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 1257/2013, compresa la formazione pratica e il continuo aggiornamento. La società, o in assenza l'armatore, fornisce prove documentali che la persona competente designata abbia le qualifiche, la formazione e l'esperienza necessarie per svolgere i compiti previsti dalle disposizioni del Regolamento (UE) 1257/2013.

